



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N° 13/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Dott. Nicola Benedizione

Avv. Andrea Gritti

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **03/07/2025** alle ore 16.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

### DECISIONE

I – Il procedimento a carico di Riccardo Bertoletti si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

“in data 12 marzo 2025 il Comitato Regionale Emilia Romagna trasmetteva a questo Ufficio una lettera del tesserato Marco Cialabrini, presidente dell'affiliata Saviors Social Rugby A.S.D. con la quale veniva riferito che, nel corso della partita del 9 marzo 2025 tra la predetta associazione e il Rugby Guastalla 2008 Asd, un giocatore di quest'ultima apostrofava un giocatore del Guastalla, Giacomo Clerici, con l'espressione discriminatoria per ragioni di razza «negro di merda»;

in data 18 marzo 2025 il procedimento veniva iscritto nella piattaforma della Giustizia Sportiva del CONI;

in data 20 marzo 2025 veniva acquisito il referto arbitrale della partita Serie C del 9 marzo 2025 Saviors Social Rugby Asd - Rugby Guastalla 2008 Asd (v. referto arbitrale);

in data 28 aprile 2025 venivano sentiti in audizione i signori Riccardo Bertoletti, Marco Cialabrini e Giacomo Clerici quali persone informate sui fatti (v. atti di indagine - verbali);

in data 6 maggio 2025 veniva notificato avviso di conclusione indagini ed intendimento di deferimento al tesserato Riccardo Bertoletti assegnandogli termine perentorio ai **sensi**



## TRIBUNALE FEDERALE

dell'art. 81.4 RGS di 15 giorni dal ricevimento del medesimo atto di avviso conclusioni indagini al fine di esercitare facoltà:

di inviare memorie difensive in ordine a quanto sopra contestato;

di richiedere disporsi audizione personale presso la scrivente Procura;

di richiedere ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio;

in data 21 maggio 2025 l'avv. Luca Fava difensore di fiducia dell'indagato depositava memoria difensiva nonché lettera di scuse inviata a nome del sig. Bertoletti dalla società Rugby Guastalla 2008 Asd alla società Saviors Social Rugby Asd (v. memoria difensiva - lettera di scuse);

in data 28 maggio 2025 l'avv. Fava, ad integrazione della memoria difensiva, depositava comunicazione della soc. Saviors Social Rugby Asd con la quale si accoglievano le scuse presentate dal sig. Bertoletti (v. ricezione scuse Guastalla);

la Procura Federale non riteneva di aderire alla richiesta formulata dall'avv. Fava nell'atto difensivo, di convenire con questo ufficio l'applicazione di una sanzione ex art. 85 Regolamento di Giustizia, in quanto la condotta illecita riguarda episodi di razzismo fortemente stigmatizzati nell'ambito dell'ordinamento sportivo."

Per questi motivi veniva chiesto il differimento avanti il Tribunale Federale per avere:

il tesserato Riccardo Bertoletti il giorno 9 marzo 2025 durante la partita di Campionato di Serie C tra la soc. Saviors Social Rugby Asd e la soc. Rugby Guastalla 2008 Asd, proferito la frase "*levati negro di merda*" all'indirizzo dell'avversario sig. Giacomo Clerici al termine di un'azione di gioco avvenuta al 12° minuto del secondo tempo;

tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di cui all'art. 21.1 del Regolamento di Giustizia.

\*\*\*

II – Il sig. Riccardo Bertoletti con memoria ritualmente depositata a mezzo del proprio procuratore e poi all'udienza ha chiesto l'applicazione della sanzione nella misura di mesi sei di interdizione sostenendo quanto segue.



## TRIBUNALE FEDERALE

Fin dall'avvio delle indagini a suo carico, il tesserato Riccardo Bertoletti ha collaborato a pieno con la Procura Federale ai fini dell'accertamento dell'illecito disciplinare allo stesso ascritto. Dispiaciuto per quanto accaduto, l'atleta ha infatti ammesso la propria responsabilità e si è altresì attivato al fine di mitigare, per quanto possibile, le conseguenze della propria condotta.

Si evidenzia, a tal proposito, che in data 20/05/2025 il sig. Bertoletti ha inviato all'attenzione del giocatore dei Saviors Giacomo Clerici, la lettera di scuse agli atti.

Sempre al fine di inquadrare, nel suo complesso, la vicenda, il difensore ha portato all'attenzione del Procuratore Federale che in data 06/05/2025 la segreteria della Procura ha trasmesso al padre del sig. Bertoletti il verbale dell'audizione resa dallo stesso, poi confluito negli atti di indagine. Circostanza, questa, che ha fortemente provato l'atleta, il quale si è visto altresì costretto a confrontarsi con la propria famiglia alla quale, nonostante la maggiore età, sono stati trasmessi documenti che lo riguardavano.

\*\*\*

Il processo veniva istruito attraverso la documentazione da parte della Procura Federale dalla quale risulta acclarata l'ascrivibilità della condotta rilevante sotto il profilo disciplinare in capo al sig. Riccardo Bertoletti tessera Fir n. 377325 e che la condotta ivi delineata è consistita nell'essersi rivolto ad un giocatore di colore della soc. Saivors Cesena sig. Giacomo Clerici pronunciando la frase "*levati negro di merda*" al termine di un'azione di gioco avvenuta al 12° minuto del secondo tempo.

All'udienza del 03 luglio 2025 la Procura Federale concordava la pena dell'interdizione di mesi 6 con il procuratore dell'incolpato.

\*\*\*

### III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Accertati i fatti anche tramite l'ammissione del Bertoletti e ritenuta la pena congrua considerato che l'imputato ha ammesso i fatti, ha riconosciuto la propria responsabilità, ha collaborato attivamente con la Procura Federale ed ha formulato delle scuse

### PQM





## TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, preso atto della istanza di patteggiamento proposta dall'incolpato, e ritenuta congrua la sanzione concordata applica al tesserato Riccardo Bertoletti l'interdizione di mesi 6 complessivi per le violazioni degli artt. 20 comma 1 e 21 comma 1 del RG.

Roma, 03 luglio 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 03/07/2025

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchieri

PUBBLICATA

IL 03/07/2025